

Contributo del Consiglio regionale del Piemonte al

Rapporto sullo stato della legislazione

della Camera dei Deputati

Rilevazione 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003

Coordinamento e redazione a cura di
Maria Rovero – Segretario generale del Consiglio regionale del Piemonte – Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale
Adriana Garabello – Direzione Processo legislativo

Hanno collaborato
Silvia Bertini – Dirigente Settore Commissioni legislative con
Sarah Ballari, Rosaria Ceraolo, Alberto Crosio, Fabrizio d’Alonzo, Angela Montanari, Anna Maria Parrino, Mauro Patera, Tiziana Patrizi

Chiara Casagrande – Settore Studi e documentazione legislativi

Ornella Galliero e Laura Sartori – Settore Assemblea regionale

Silvano Ghiglione e Elisa Ticozzelli – Settore Sviluppo e Gestione Sistema informativo e Banca dati Arianna

Giuliano Bertello – Direzione affari istituzionali e processo di delega - Settore attività giuridica-legislativa –Giunta regionale

Giovanni Galasso e Mauro Marzola – CSI piemonte

Pubblicazione a cura di Silvano Ghiglione e Piera Ronco

SOMMARIO

<i>Presentazione</i>	Pag. 4
Parte generale	
- Tabella 1	Pag. 5
- Descrizione tabelle 2	Pag. 6
- Tabella 2A	Pag. 7
- Descrizione tabella 2B	Pag. 9
- Tabella 2B	Pag. 10
- Descrizione tabella 2C	Pag. 12
- Tabella 2C	Pag. 13
- Descrizione tabella 2D	Pag. 15
- Tabella 2D	Pag. 17
- Descrizione tabelle regolamenti e tabella 3A	Pag. 19
- Tabella 3A	Pag. 20
- Descrizione tabella 3B	Pag. 22
- Tabella 3B	Pag. 23
- Tabella 4	Pag. 24
- Descrizione tabella 5	Pag. 26
- Tabella 5	Pag. 27
Approfondimenti settoriali	
- Descrizione tabella 6	Pag. 34
- Tabella 6	Pag. 37

CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE AL RAPPORTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE

In questa pubblicazione sono raccolte le schede compilate dal Consiglio regionale del Piemonte, così come richiesto dalla Camera dei Deputati (Osservatorio sulla legislazione). Tali schede, raccolte in modo omogeneo presso tutte le Regioni italiane, contengono dati quali-quantitativi sulla produzione legislativa e regolamentare e sono finalizzate alla redazione del periodico **Rapporto sulla qualità della legislazione**, elaborato dalla Camera in collaborazione con l'Istituto studi regionali del CNR.

Le schede di riferiscono a due sezioni: la prima, **parte generale**, rileva e classifica gli atti normativi della Regione in cinque gruppi di quesiti (qualità della legislazione, rapporti con l'Unione Europea, i nuovi Statuti, rapporti Giunta-Consiglio, rapporti con Enti locali e forze sociali), intesi a definire il più complesso quadro della regolazione normativa in cui quegli atti si inseriscono.

La seconda è dedicata agli **approfondimenti settoriali** che propongono temi e quesiti, attinenti specificamente i rapporti tra potestà legislativa dello Stato e quella delle Regioni, in cinque settori ritenuti esemplificativi degli aspetti più problematici della transizione che caratterizza attualmente l'ordinamento regionale: finanza e tributi, sanità, agricoltura, ambiente, attività produttive.

Il periodo della rilevazione copre, così come richiesto dalla Camera dei Deputati, il periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2003**

Luglio 2004

Tabella 1

Regione	Periodo considerato	Numero di leggi	Numero di regolamenti	
			della Giunta	del Consiglio
	1° gennaio – 31 dicembre 2003	37	12	0

DESCRIZIONE TABELLE 2

Il modulo per la rilevazione delle leggi è costituito da quattro tabelle denominate in successione da 'Tabella 2a a Tabella 2d e rileva i dati inerenti le leggi emanate dalle regioni e dalle province autonome nel periodo considerato (1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003). La suddivisione dei dati nelle quattro tabelle è la seguente:

- Tabella 2a: dati identificativi e 'quantitativi' della legge: regione, anno di promulgazione, numero seriale, titolo (per esteso), numero degli articoli che la compongono, numero dei commi, numero di caratteri, numero di tabelle o allegati alla legge;
- Tabella 2b: dati del procedimento di approvazione: classificazione della legge secondo la natura del suo procedimento, qualificazione dell'iniziativa legislativa, durata del procedimento, ricorso del Governo alla Corte costituzionale;
- Tabella 2c: classificazione della legge secondo profili formali: tecnica redazionale, esistenza e natura di vincoli all'intervento legislativo, tipologia dell'intervento normativo;
- Tabella 2d: classificazione della legge secondo la fonte giuridica della potestà normativa e secondo la materia o le funzioni oggetto della regolazione

Tabella 2a

n. progr.	Legge regionale							
	regione	anno	n.	titolo	n.arti- coli	n.com- mi	n. carat- teri	Tabel- le e/o Allega- ti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Piemonte	2003	001	Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni.	2	2	1.383	0
2	Piemonte	2003	002	Legge finanziaria per l'anno 2003.	30	75	39.177	3
3	Piemonte	2003	003	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005.	25	38	13.791	2
4	Piemonte	2003	004	Modifiche della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto).	4	5	7.978	0
5	Piemonte	2003	005	Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Società ~EXPO PIEMONTE S.p.A.~.	5	10	4.289	0
6	Piemonte	2003	006	Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).	11	20	11.544	0
7	Piemonte	2003	007	Disposizioni in materia di protezione civile.	26	73	27.134	0
8	Piemonte	2003	008	Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (~FSE~).	5	13	5.289	0
9	Piemonte	2003	009	Norme per il recupero funzionale dei rustici.	7	22	9.497	0
10	Piemonte	2003	010	Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.	1	7	2.978	0
11	Piemonte	2003	011	Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).	4	4	4.938	0
12	Piemonte	2003	012	Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura.	6	12	6.312	0
13	Piemonte	2003	013	Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.	7	15	6.334	0
14	Piemonte	2003	014	Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2002, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale).	4	4	3.668	0
15	Piemonte	2003	015	Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera).	2	2	2.584	0

16	Piemonte	2003	016	Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006".	7	25	11.644	0
17	Piemonte	2003	017	Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.	8	15	5.613	0
18	Piemonte	2003	018	Modifica dei confini del Parco naturale alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42.	1	1	1.001	1
19	Piemonte	2003	019	Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).	36	53	59.527	2
20	Piemonte	2003	020	Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002.	11	12	6.434	3
21	Piemonte	2003	021	Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.	4	7	2.895	1
22	Piemonte	2003	022	Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2.	5	8	2.895	3
23	Piemonte	2003	023	Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.	14	40	17.898	0
24	Piemonte	2003	024	Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26.	5	8	2.956	0
25	Piemonte	2003	025	Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.	10	12	9.035	0
26	Piemonte	2003	026	Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.	13	25	10.944	0
27	Piemonte	2003	027	Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.	10	23	10.606	1
28	Piemonte	2003	028	Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3. (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge).	9	9	11.910	1
29	Piemonte	2003	029	Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine).	10	12	6.974	1
30	Piemonte	2003	030	Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte).	4	4	2.261	0
31	Piemonte	2003	031	Celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino.	5	14	6.873	0
32	Piemonte	2003	032	Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.	4	5	2.111	0
33	Piemonte	2003	033	Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.	3	9	3.503	0
34	Piemonte	2003	034	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.	2	3	1.831	0
35	Piemonte	2003	035	Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).	15	19	17.049	1
36	Piemonte	2003	036	Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello.	6	10	5.289	0
37	Piemonte	2003	037	Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).	3	3	4.210	0

DESCRIZIONE TABELLA 2B

Natura della legge: ordinaria o Statutaria

Questa classificazione ha riguardo al procedimento di approvazione: se cioè si tratta di legge ordinaria (tutte le leggi regionali) o di 'legge statutaria' (approvazione o modifica di statuto ai sensi dell'articolo 123, secondo e terzo comma, Cost). Si considerano 'ordinarie' anche le leggi per le quali il procedimento è integrato da elementi 'esterni': così l'approvazione delle intese interregionali (art. 117, ottavo comma), o le leggi di istituzione di nuovi comuni (art.133, secondo comma). Sotto questo profilo non sono considerati eventuali procedimenti speciali disciplinati dallo statuto regionale. Alle leggi 'statutarie' sono equiparate le leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano forma di governo e sistema di elezione degli organi secondo la speciale disciplina prevista dai rispettivi statuti.

Iniziativa legislativa

L'area è suddivisa in cinque colonne relative alle diverse tipologie di iniziativa legislativa: della Giunta, consiliare, degli enti locali, popolare e mista (nel caso che la legge provenga da un abbinamento di disegni di legge di distinta iniziativa)

Per **iter in giorni** si intende il numero di giorni di calendario intercorsi tra la data della prima seduta nella quale è iniziato l'esame del disegno di legge (Commissione in sede referente, o altra sede) e la data della seduta nella quale la legge è stata approvata definitivamente dal Consiglio regionale.

Per **impugnativa** si intende il caso in cui la legge è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127, primo comma della Costituzione.

Tabella 2b

n. progr.	Legge regionale			Natura della legge					Iniziativa legislativa					durata iter (giorni)	impugnativa Corte costituzionale
	regione	anno	n.	Ordinaria	Statutaria				della Giunta	consiliare	degli enti locali	popolare	mista		
					approvata	impugnata	referendum	promulgata							
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Piemonte	2003	001							X				5	
2	Piemonte	2003	002						X					97	X
3	Piemonte	2003	003						X					91	
4	Piemonte	2003	004							X				687	
5	Piemonte	2003	005						X					95	
6	Piemonte	2003	006						X					194	
7	Piemonte	2003	007						X					250	
8	Piemonte	2003	008						X					201	
9	Piemonte	2003	009						X					1001	
10	Piemonte	2003	010						X					795	
11	Piemonte	2003	011						X					39	
12	Piemonte	2003	012							X				365	
13	Piemonte	2003	013						X					887	
14	Piemonte	2003	014						X					363	
15	Piemonte	2003	015						X					51	
16	Piemonte	2003	016							X				516	
17	Piemonte	2003	017							X				395	
18	Piemonte	2003	018							X				767	
19	Piemonte	2003	019						X					428	
20	Piemonte	2003	020						X					67	
21	Piemonte	2003	021						X					14	
22	Piemonte	2003	022						X					14	
23	Piemonte	2003	023						X					214	
24	Piemonte	2003	024							X				1112	
25	Piemonte	2003	025						X					821	
26	Piemonte	2003	026						X					379	
27	Piemonte	2003	027						X					320	
28	Piemonte	2003	028						X					201	

29	Piemonte	2003	029						X					201	
30	Piemonte	2003	030						X					0	
31	Piemonte	2003	031						X					111	
32	Piemonte	2003	032						X					68	
33	Piemonte	2003	033							X				4	
34	Piemonte	2003	034						X					7	
35	Piemonte	2003	035						X					172	
36	Piemonte	2003	036							X				560	
37	Piemonte	2003	037						X					264	

DESCRIZIONE TABELLA 2C

Per **testo nuovo** si intende testo normativo anche solo in parte “nuovo”

Per **novella** si intende la modifica (attraverso novelle) dei testi normativi pre-vigenti.

Vincoli normativi

La legge regionale può essere vincolata o non vincolata. Nel caso in cui sia vincolata, il vincolo può essere originato da una disposizione costituzionale, da una legge statale, da una disposizione regionale (vincolo interno) o da una disposizione dell’Unione Europea.

Tipologia della normazione

Norma di manutenzione legislativa o leggi di provvedimento: si tratta delle leggi di scarso rilievo dal punto di vista dell’indirizzo politico che sono volte alla disciplina di situazioni specifiche o alla correzione o integrazione della normativa vigente. Si tratta di provvedimenti spesso adottati per risolvere problemi sorti nell’applicazione di tale normativa o per la sua armonizzazione con nuove discipline.

Norma non di manutenzione legislativa

- **Settore:** si tratta delle leggi che stabiliscono regole per il governo di settori specifici o definiscono strumenti per la realizzazione di interventi in questi ambiti
- **Istituzionale:** si tratta delle leggi che riguardano l’organizzazione istituzionale della regione e la tutela dei diritti fondamentali (ad es. leggi in materia elettorale, in materia di semplificazione normativa ecc.)
- **Intersettoriale:** si tratta delle leggi che concernono più materie o settori, con interventi generalmente parziali e non connessi fra loro e, comunque, di leggi non riconducibili ad alcuna delle altre voci di questo profilo di classificazione
- **Grandi riforme:** si tratta delle leggi di riforma di grande portata che incidono contemporaneamente su una pluralità di settori, spesso dando luogo a complesse catene attuative (un esempio tipico può essere rappresentato dalla legge regionali attuative delle «Bassanini»)
- **Bilancio:** rientrano in questa categoria i provvedimenti tipici direttamente collegati alla manovra annuale di bilancio: leggi di approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, di assestamento e leggi finanziarie
- **Collegati:** rientrano in questa categoria i provvedimenti esplicitamente dichiarati come provvedimenti collegati (sia di sessione, sia esterni alla sessione di bilancio).

Tabella 2c

n. progr.	Legge regionale			Tecnica redazionale		Vincoli normativi				Tipologia della normazione						
	regione	anno	n.	testo nuovo	novella	vincolata			non vincolata	provvedimento	setto-re	istitu-zionale	inter-set-toriale	grandi riforme	bilan-cio	colle-gati
						Regione	Stato	UE								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Piemonte	2003	001		X				X	X						
2	Piemonte	2003	002	X		X									X	
3	Piemonte	2003	003	X											X	
4	Piemonte	2003	004		X				X	X						
5	Piemonte	2003	005	X					X		X					
6	Piemonte	2003	006	X			X			X						
7	Piemonte	2003	007	X			X						X			
8	Piemonte	2003	008	X				X		X						
9	Piemonte	2003	009	X					X	X						
10	Piemonte	2003	010	X			X				X					
11	Piemonte	2003	011		X				X	X						
12	Piemonte	2003	012	X					X	X						
13	Piemonte	2003	013	X					X	X						
14	Piemonte	2003	014		X				X	X						
15	Piemonte	2003	015		X		X			X						
16	Piemonte	2003	016	X			X			X						
17	Piemonte	2003	017	X					X		X					
18	Piemonte	2003	018		X				X	X						
19	Piemonte	2003	019		X		X			X						
20	Piemonte	2003	020	X		X									X	
21	Piemonte	2003	021	X		X									X	
22	Piemonte	2003	022	X		X										X
23	Piemonte	2003	023	X					X	X						
24	Piemonte	2003	024	X					X	X						
25	Piemonte	2003	025	X			X				X					
26	Piemonte	2003	026	X			X				X					
27	Piemonte	2003	027	X					X	X						

28	Piemonte	2003	028		X				X	X						
29	Piemonte	2003	029		X				X	X						
30	Piemonte	2003	030		X				X	X						
31	Piemonte	2003	031	X					X		X					
32	Piemonte	2003	032	X					X		X					
33	Piemonte	2003	033	X			X				X					
34	Piemonte	2003	034	X		X									X	
35	Piemonte	2003	035		X				X	X						
36	Piemonte	2003	036	X					X		X					
37	Piemonte	2003	037		X		X			X						

DESCRIZIONE TABELLA 2D

Fonte giuridica della potestà legislativa

Questa sezione della tabella indica la fonte giuridica in base alla quale la regione (o provincia autonoma) ha disciplinato con legge quei determinati oggetti: l'intera legge, o gli articoli o i commi indicati dalla partizione. Le categorie assunte ripetono sostanzialmente l'articolazione della potestà legislativa definita, da ultimo, con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Questa classificazione secondo il profilo della potestà normativa, assunta come base giuridica della legge o di una sua specifica parte, è del tutto distinta dalla successiva indicazione della materia oggetto di quella disciplina. La duplice classificazione cioè non è intesa a ricondurre lo schema delle materie (o un elenco di materie, quale che esso sia) ai diversi ambiti di potestà legislativa, ma soltanto ad indicare una specifica fonte giuridica per la legge emanata dalla regione in vigore del nuovo testo del Titolo V della Costituzione.

Potestà legislativa

Primaria: La voce considera le materie che possono essere ricondotte alla potestà legislativa riconosciuta dal quarto comma dell'articolo 117 Cost. (NT), le leggi regionali di ratifica, di cui all'ottavo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), le leggi 'statutarie', iniziativa popolare e referendum, Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, Cost. (NT) e alle corrispettive disposizioni degli statuti speciali, come modificati dalla legge costituzionale n. 3/2001, l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni territoriali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 133, Cost. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome questa voce di classificazione deve essere utilizzata considerando sia le integrazioni da apportare all'elenco statutario delle materie della competenza legislativa primaria, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 per il periodo transitorio, sia altre materie di competenza primaria eventualmente riconosciute dal rispettivo statuto speciale.

Concorrente: La voce considera le materie elencate dal terzo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea di cui al quinto comma dell'articolo 117, Cost. (NT), la conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), la materia tributaria e finanziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 119, Cost. (NT) e della voce corrispondente al terzo comma del medesimo articolo 117, la disciplina del patrimonio regionale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 119, Cost., la materia elettorale, ai sensi del primo comma dell'articolo 122, Cost. (NT).

Delegata: La voce considera la eventualità che lo Stato deleghi alle regioni la disciplina di oggetti ricadenti nella propria potestà esclusiva quando non sia possibile ricorrere alla delega di potestà regolamentare ai sensi del sesto comma dell'articolo 117, Cost. (NT).

Ulteriore: La voce considera la potestà legislativa attribuita a singola regione in forza della 'ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, (*che saranno*) riconosciute ai sensi del terzo comma dell'articolo 116, Cost. (NT).

Attuativa: La voce considera la potestà legislativa riconosciuta da taluni statuti speciali, quando questa non risulti ora assorbita da una più ampia potestà che derivi, per questa fase transitoria, in applicazione di quanto dispone l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001; in particolare, la permanenza di potestà attuativa in materie ora riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Classificazione per materia

Questa sezione contiene la classificazione della legge, o delle sue partizioni, secondo uno schema generale che riproduce l'articolazione delle 'materie', dei compiti e delle funzioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, prima ancora, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In quell'elenco, e nel relativo accorpamento per settori, sono, di fatto, comprese quasi tutte le materie, sub-materie, compiti e funzioni oggetto delle varie potestà legislative, amministrative e regolamentari della regione. Con poche eccezioni rispetto agli elenchi di materie presenti ora nell'articolo 117 della Costituzione. Si ripropone pertanto lo schema di classificazione già utilizzato per i precedenti rapporti, integrato da alcune specificazioni e nuove 'voci' che rendono più immediata la classificazione secondo 'materie nuove' introdotte dall'articolo 117, Cost., o nuove formulazioni di 'materie' già presenti nella ripartizione della competenza fra Stato e regioni. Lo schema è riprodotto nella **Tabella n. 4.** (pag. 24)

Nella colonna 58 se si ritiene che materia e settore non identifichino compiutamente e specificatamente l'oggetto delle disposizioni, si indicano uno o più descrittori - tratti dall'enumerazione delle materie, sub-materie, funzioni e compiti presenti nel decreto legislativo n. 112/1998 e, quando questo vi fa rinvio, dal d.p.r. n. 616/1977.

Si ricorda, anche in questa sezione, che la classificazione per materia non ha riguardo alla attribuzione di quella voce all'una o all'altra categoria delle potestà legislative.

Tabella 2d

n. progr.	Legge regionale			articoli		commi		Fonte giuridica della potestà legislativa					Classificazione per materia		
	regione	anno	n.	da	a	da	a	prima- ria	con- cor- rente	dele- gata	ulte- riore	attua- tiva	ma- cro- setto- re	mate- ria	Compito - funzione - ogget- to
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	Piemonte	2003	001						X				A	A4	
2	Piemonte	2003	002						X				E	E1	
3	Piemonte	2003	003						X				E	E1	
4	Piemonte	2003	004					X					B	B8	
5	Piemonte	2003	005					X					B	B7	
6	Piemonte	2003	006					X					C	C2	
7	Piemonte	2003	007						X				C	C7	
8	Piemonte	2003	008					X					D	D3	
9	Piemonte	2003	009					X					C	C1	
10	Piemonte	2003	010					X					D	D4	
11	Piemonte	2003	011					X					C	C2	
12	Piemonte	2003	012					X					B	B9	
13	Piemonte	2003	013					X					A	A3	
14	Piemonte	2003	014					X					C	C6	
15	Piemonte	2003	015					X					B	B8	
16	Piemonte	2003	016					X					B	B7	
17	Piemonte	2003	017						X				D	D8	
18		2003	018						X				C	C2	
19	Piemonte	2003	019					X					C	C1	
20	Piemonte	2003	020						X				E	E1	
21	Piemonte	2003	021						X				E	E1	
22	Piemonte	2003	022						X				E	E1	
23	Piemonte	2003	023						X				E	E3	
24	Piemonte	2003	024					X					C	C5	
25	Piemonte	2003	025					X					C	C3	
26	Piemonte	2003	026					X					B	B9	
27	Piemonte	2003	027						X				C	C2	

28	Piemonte	2003	028					X				C	C2	
29	Piemonte	2003	029					X				C	C2	
30	Piemonte	2003	030					X				C	C6	
31	Piemonte	2003	031					X				D	D8	
32	Piemonte	2003	032				X					D	D12	
33	Piemonte	2003	033					X				D	D1	
34	Piemonte	2003	034					X				E	E1	
35	Piemonte	2003	035					X				C	C2	
36	Piemonte	2003	036				X					D	D12	
37	Piemonte	2003	037				X					B	B7	

DESCRIZIONE TABELLE REGOLAMENTI

La rilevazione dell'attività regolamentare della Regione è intesa a fornire una prima base quantitativa alla nuova disciplina della potestà regolamentare regionale come si è andata determinando in ciascuna regione a seguito della nuova disciplina della materia.

La rilevazione prende in considerazione esclusivamente atti emanati dagli organi regionali con forma e denominazione di Regolamento regionale (o della Provincia autonoma).

La Tabella n. 3 è costituita da due tabelle, denominate Tabella 3a e Tabella 3b, rileva i dati inerenti i regolamenti delle regioni e delle province autonome nel periodo considerato (1° gennaio - 31 dicembre 2003).

La suddivisione dei dati nelle due tabelle è la seguente:

- Tabella 3a: dati identificativi e 'quantitativi' del regolamento: regione, anno di promulgazione, organo che lo approva, tipo di atto, numero seriale, titolo (per esteso), numero degli articoli che la compongono, numero dei commi, numero di caratteri, numero di tabelle o allegati al regolamento;
- Tabella 3b: natura e oggetto della potestà normativa esercitata: natura e vincoli alla potestà normativa, materia oggetto della disciplina.

DESCRIZIONE TABELLA 3A

Per **organo** si intende l'organo regionale che esercita la potestà regolamentare:

C.R. = Consiglio regionale

G.R. = Giunta regionale

Per **tipo di atto** si intende, attraverso le sigle corrispondenti, la forma dell'atto con il quale il regolamento è emanato:

A = Regolamento regionale

B = Regolamento interno del Consiglio regionale

C = Decreto del Presidente della Giunta regionale, decreto del Presidente della regione, decreto del Presidente della Provincia autonoma

D = Deliberazione della Giunta regionale, deliberazione della Giunta della Provincia autonoma

E = Deliberazione del Consiglio regionale

3. Modulo per la rilevazione dei dati relativi ai regolamenti (il modulo si compone di due tabelle)

Tabella n. 3a

n. progr.	Regolamento regionale									
	regione	anno	Organo	Tipo atto	n.	titolo	n.articoli	n.commi	n. caratteri	Tabella e/o Allegati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	piemonte	2003	GR	A	1/R	Regolamento regionale recante: "Modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106".	7	23	7269	
2	piemonte	2003	GR	A	2/R	Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R (Disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio sulla Riforma amministrativa (art. 11, l.r. 26 aprile 2002 n. 44))".	1	2	1318	
3	piemonte	2003	GR	A	3/R	Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello svil	12	36	18045	
4	piemonte	2003	GR	A	4/R	Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).	9	27	8737	
5	piemonte	2003	GR	A	5/R	Regolamento regionale recante: "Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006. Disposizioni attuative dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto	10	14	5589	
6	piemonte	2003	GR	A	6/R	Regolamento regionale delle Attività di solarium.	13	46	14161	5
7	piemonte	2003	GR	A	7/R	Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000.	9	31	18067	1
8	piemonte	2003	GR	A	8/R	Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8	11	29	11360	

9	piemonte	2003	GR	A	9/R	Regolamento regionale recante: "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attivit� di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale".	6	12	18696	2
10	piemonte	2003	GR	A	10/R	Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".	39	184	18306 7	6
11	piemonte	2003	GR	A	11/R	Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)	7	24	7684	
12	piemonte	2003	GR	A	12/R	Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attivit� di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizi	1	2	1299	

DESCRIZIONE TABELLA 3B

Potestà normativa

Propria: il regolamento origina dalla potestà regolamentare di cui al secondo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost

Delegata: regolamento delegato ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost.

Vincoli normativi

L'emanazione del regolamento regionale è vincolato o non vincolato da fonte giuridica superiore. Nel caso in cui il regolamento sia vincolato, il vincolo può essere originato da una disposizione costituzionale, da una legge statale, da una disposizione regionale (vincolo interno) o da una disposizione dell'Unione Europea.

Classificazione per materia

Questa sezione contiene la classificazione per materia dei regolamenti e si rimanda alla **tabella 4** (pag. 24) e a quanto detto per la classificazione delle leggi regionali.

Tabella 3b

n. progr.	regolamento			Potestà normativa		Vincoli normativi				Classificazione per materia		
	regione	anno	n.	propria	delegata	vincolato			non vincolato	macro-settore	materia	oggetto
						Regione	Stato	UE				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Piemonte	2003	1/R	X			X			D	D4	
2	Piemonte	2003	2/R	X		X				A	A5	
3	Piemonte	2003	3/R	X		X				D	D8	
4	Piemonte	2003	4/R	X		X				D	D4	
5	Piemonte	2003	5/R	X			X			C	C4	
6	Piemonte	2003	6/R	X		X				D	D1	
7	Piemonte	2003	7/R	X		X				C	C4	
8	Piemonte	2003	8/R	X		X				B	B8	
9	Piemonte	2003	9/R	X			X			D	D2	
10	Piemonte	2003	10/R	X		X				C	C3	
11	Piemonte	2003	11/R	X		X				D	D4	
12	Piemonte	2003	12/R	X			X			D	D2	

4. Elenco dei codici da utilizzare nella classificazione per materia (ripete integralmente lo schema utilizzato per il Rapporto 2002)

Tabella 4

Macrosettore		Materia	
A	Ordinamento istituzionale	A1	Organi della Regione <i>(ad esclusione di quanto classificato alla voce A2)</i>
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
		A4	Personale e amministrazione
		A5	Enti locali e decentramento
B	Sviluppo economico e attività produttive	B1	Artigianato
		B2	Professioni
		B3	Industria
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		B6	Miniere e risorse geotermiche
		B7	Commercio, fiere e mercati
		B8	Turismo
		B9	Agricoltura e foreste
		B10	Caccia, pesca e itticoltura
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
C	Territorio ambiente e infrastrutture	C1	Territorio e urbanistica
		C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo
		C4	Opere pubbliche
		C5	Viabilità
		C6	Trasporti
		C7	Protezione civile
D	Servizi alla persone e alla comunità	D1	Tutela della salute
		D2	Alimentazione
		D3	Servizi sociali
		D4	Istruzione scolastica
		D5	Formazione professione
		D6	Lavoro
		D7	Previdenza complementare e integrativa
		D8	Beni e attività culturali
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica
		D10	Ordinamento della comunicazione
		D11	Spettacolo
		D12	Sport

E	Finanza regionale	E1	Bilancio
		E2	Contabilità regionale
		E3	Tributi

DESCRIZIONE TABELLA 5

Questionario relativo ai seguenti settori:

- **B1** Riordino normativo e qualità della legislazione
- **B2** Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea
- **B3** Procedimenti per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie e delle 'leggi statutarie' delle regioni a statuto speciale e province autonome
- **B4** Rapporti tra Giunta e Consiglio
- **B5** Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

Tabella 5

Domanda	Risposta
B1 - Riordino normativo e qualità della legislazione	
b1.1.1. Sono proseguiti la semplificazione ed il riordino del corpus normativo regionale? In che misura e con quali effetti?	Nel periodo considerato sono state abrogate 2 leggi per riordino del settore protezione civile (1 nuova legge organica); sono state abrogate 3 leggi ed altri numerosi articoli in occasione di approvazione di norme di parziale riordino della materia aree protette e disciplina sbarramenti fluviali.
b1.1.2. Quale procedura si è seguita per la predisposizione e l’emanazione dei testi unici? A quale tipologia appartengono i testi unici approvati in questo periodo?; Complessivamente considerati alla data di redazione di questa nota, quanta parte del corpus normativo regionale è costituita da Testi unici, o da leggi organiche che ‘e-sauriscono’ la disciplina regionale del settore?	Non vi sono particolari procedure per la redazione e approvazione di testi unici. Nel periodo non sono stati approvati testi unici (salvo una corposa modifica al Testo unico della legge sulla montagna del 1999). Si può stimare una percentuale non superiore al 3%, rispetto al totale di quelle ad oggi vigenti, di leggi classificabili come testi unici o leggi organiche che “e-sauriscono” una disciplina regionale di settore. Per altro alcune leggi così classificabili sono ormai datate e in corso di complessiva revisione (ad esempio legge urbanistica, legge generale sui lavori pubblici, legge sull’agricoltura, legge generale di programmazione, legge sull’industria) altre sono più recenti ma sono già state oggetto di modificazioni più o meno consistenti (T.U. sulla montagna, legge sulla caccia).
b1.1.3. E’ identificabile, apprezzabile e quantificabile un certo grado di ‘deregolazione’ normativa?	Vi è stata una tendenza alla riduzione della produzione legislativa e all’ aumento della produzione regolamentare da parte della Giunta regionale, almeno fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 313/2003 pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale sulla legge della regione Lombardia n. 2/2002 sull’attribuzione della potestà regolamentare disposta a favore della Giunta, in assenza di espressa previsione statutaria.
b1.1.4. In quale misura i regolamenti del Consiglio e della Giunta hanno sostituito e/o integrato la legislazione? (la risposta può includere riferimenti e commenti ai dati esposti nelle tabelle 3a e 3b)	I regolamenti sono stati tutti emanati dalla Giunta: dove è possibile si tende a superare le leggi con provvedimenti anche deliberativi autorizzati da disposizione di legge.
b1.2. Quale è il “saldo” (calcolato in articoli) tra disposizioni abrogate e disposizioni introdotte nel corso del periodo considerato? (separatamente, per leggi e regolamenti formalmente tali).	Nel periodo considerato, per quanto riguarda le leggi sono stati approvati 324 articoli e ne sono stati abrogati 47 (saldo + 277).
b1.2.1. Tra le abrogazioni indicate al quesito b1.2. vi sono state abrogazioni ‘differite’ di leggi o parti di leggi? (si conviene di indicare in questa risposta le abrogazioni differite a data certa; non condizionata cioè da evento incerto o dalla emanazione di un eventuale atto). Si suggerisce di indicare in dettaglio la casistica, eventualmente con riferimento a quella che si ritenga essere una ‘tipologia’ di comportamenti del legislatore.	NO
b1.2.2. Tra le abrogazioni indicate al quesito b1.2. vi sono state abrogazioni ‘differite’ di leggi o parti di leggi condizionate al verificarsi di un evento? (si conviene di indicare in questa risposta le abroga-	L.r. 25/2003 (Norme in materia di sbarramenti fluviali e bacini accumulo idrico) prevede l’abrogazione di due leggi (58/95 e 49/96) solo dal momento dell’emanazione di un regolamento di attuazione previsto all’art. 2 (da parte del-

<p>zioni differite alla entrata in vigore di un determinato atto – ad esempio, di delegificazione, un regolamento esecutivo, eccetera – o condizionata ad un evento non determinabile temporalmente (ad esempio, all'esaurirsi dei finanziamenti recati dalla legge, o al completamento degli interventi previsti, o altro). Si suggerisce di indicare in dettaglio la casistica, eventualmente con riferimento a quella che si ritenga essere una 'tipologia' di comportamenti del legislatore.</p>	<p>la Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e cioè entro aprile 2004 – non ancora emanato).</p>
<p>b1.3. Se possibile, formulare una stima delle leggi e degli altri atti normativi vigenti nella Regione (la stima dovrebbe includere tutte le leggi non espressamente abrogate e considerare anche le leggi che si limitino ad apportare modifica ad altre leggi; ove si utilizzino criteri diversi, è necessario precisarli). (N.B. indicare espressamente la data alla quale si riferiscono i valori indicati).</p>	<p>Su 1857 leggi emanate in totale al 31.12.2003, sono vigenti n. 1487 leggi; sono abrogate in forma esplicita 370 leggi (pari a circa il 20% del totale). Tra le leggi vigenti si stima che non siano più operanti n. 621 leggi (pari al 33,4% del totale).</p>
<p>b1.4.1. Quali iniziative per la qualità della legislazione sono state assunte dal Consiglio e dalla Giunta? Vi è stato un loro 'consolidamento' in termini di strutture e di maggiore efficacia nei procedimenti nei quali intervengono?</p>	<p>E' stato integrato il nuovo protocollo di intesa tra strutture di Consiglio e Giunta attive nel processo legislativo (che definisce regole per la trasmissione elettronica dei testi e del relativo flusso procedurale, stabilisce le specifiche competenze in materia di drafting) con una esplicitazione dei compiti del Laboratorio giuridico. E' stato implementato il "dossier virtuale" delle leggi per la completa informatizzazione della documentazione relativa all'iter legislativo, in forma ipertestuale, con l'inserimento di documenti relativi alla fase di vigenza (o.d.g. collegati). (Vedi b.1.4.2.)</p>
<p>b1.4.2. Vi sono forme di controllo sul rispetto del Manuale sulle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi? *</p>	<p>Proseguono le forme di controllo già evidenziate nei precedenti rapporti, riconfermate e specificate nel protocollo d'intesa (vedi b.1.4.1.). Il 27 marzo 2003 è stata emanata una circolare del Presidente del Consiglio regionale relativa a "istruttoria preliminare dei PDL/DDL e degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo" ove si stabiliscono modalità di presentazione di questi atti e si fissano le competenze delle strutture nella fase di ricevibilità, con l'ottica in particolare rivolta ad avere testi redatti in modo chiaro e tecnicamente corretto, anche per l'inserimento nelle banche dati on-line.</p>
<p>b1.4.3. Vi sono forme di studi di impatto per i disegni di legge e per i regolamenti? Se sì, quali sono? Si possono indicare elementi quantitativi di tali strutture e attività?</p>	<p>Gli uffici delle Commissioni proseguono nella redazione di dossier per i provvedimenti in esame con analisi ex ante di impatto normativo e procedurale. Gli uffici di supporto alle Commissioni si avvalgono di almeno un funzionario esperto giuridico legislativo per ogni Commissione. Nel corso del periodo considerato sono state redatte 138 schede tecniche di analisi.</p>
<p>b1.5 L'approvazione delle leggi regionali (di quelle considerate nelle Tabelle 2a - 2d) è stata preceduta da procedure informative? Quali? Sono inserite anche formalmente nel procedimento legislativo o sono ad esso esterne?</p>	<p>Si confermano le procedure evidenziate nei precedenti rapporti: a livello di Giunta i disegni di legge seguono un iter di concertazione ai sensi della l.r. 34/98 nella Conferenza Regione/Autonomie locali. A livello di Consiglio le consultazioni, anche decentrate, su progetti di legge durante l'esame in Commissione (art. 38 Reg. Consiglio Regionale e 20 Statuto) sono prassi corrente (nella forma di audizioni, con presentazioni di relazioni scritte e orali, ai fini dell'istruttoria sulla base di sintesi delle proposte d osservazioni espresse dai soggetti consultati, ovvero nella forma di consultazione con il solo invio di osservazioni scritte); si</p>

					stanno sperimentando forme di consultazione on-line.
b1.6 Vi sono leggi (di quelle considerate nelle Tabelle 2a - 2d) che prevedono al proprio interno controlli sulla fase di attuazione (forme di monitoraggio o di valutazione finalizzate alla revisione della disciplina, o le cosiddette 'clausole valutative')? Se sì, indicare qualche esempio.					N. 4 leggi prevedono informative, relazioni su applicazione o monitoraggi (l.r. 5/2003 partecipazioni regionali – ll.rr. 16 e 26/2003 attività produttive – l.r. 36/2003 sport tipici) La l.r. 14/2003 (modificazione a interventi di miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale) è la prima legge regionale approvata con l'inserimento di uno specifico articolo contenente una "clausola valutativa". Altri provvedimenti licenziati in Commissione nel corso del 2003, ma non ancora esaminati dall'aula, contengono "clausole valutative".
b1.7. Compilare la seguente tabella relativa al saldo fra nuove disposizioni e disposizioni abrogate per leggi e regolamenti. Con riferimento alle 'abrogazioni differite' di cui ai quesiti b1.2.1. e b1.2.2. devono essere computate soltanto le abrogazioni la cui efficacia si è determinata nell'anno 2003; ciò anche nel caso in cui la disposizione 'abrogante' sia stata emanata in anno precedente.					
Tabella n. 1: saldo articoli di leggi					Piemonte: articoli legge (approvati: 324 / abrogati: 47 / saldo: + 277)
b1.7.1	Regione	A. - Numero di nuovi articoli approvati nel periodo	B. - Numero di articoli abrogati nel periodo	Saldo = A. – B.	
b1.7.1	Piemonte	324	47	277	
Tabella n. 2: saldo articoli di regolamenti					Piemonte: articoli regolamenti (approvati: 125 / abrogati: 4 / saldo + 121)
b1.7.2	Regione	A. - Numero di nuovi articoli approvati nel periodo	B. - Numero di articoli abrogati nel periodo	Saldo = A. – B.	
b1.7.2	Piemonte	125	4	121	
b1.8. Compilare la seguente tabella relativa al saldo fra leggi emanate nel periodo, leggi abrogate nel periodo e stima delle leggi vigenti:					Piemonte: numero leggi (approvate: 37 / abrogate: 3 / vigenti complessivamente al 31.12.2003: 1487).
Tabella n. 3: saldo leggi del periodo e stima leggi vigenti al termine del periodo considerato					
b1.8.	Regione	A. - Numero di nuove leggi approvate nel periodo	B. - Numero di leggi abrogate nel periodo	numero leggi vigenti	
b1.8.	Piemonte	37	3	1487	
B2 - Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea					
b2.1.1. In quali forme il Consiglio partecipa all'elaborazione delle					Si conferma quanto evidenziato nei precedenti rapporti: il Consiglio non parteci-

norme comunitarie? Vi sono state innovazioni attribuibili a quanto dispone ora il quinto comma dell'articolo 117, Cost. ?	pa in nessun modo. La Giunta partecipa, con il Presidente, al Comitato delle Regioni per le questioni previste dal Trattato. Il Consiglio regionale partecipa all'istruttoria per le notifiche all'U.E. delle proposte di legge di iniziativa consiliare, mentre non è coinvolto nella fase ascendente di costituzione del corpus normativo europeo.
b2.1.2. I consigli regionali hanno formulato osservazioni con riferimento agli atti, ai progetti di atti, ai libri verdi ed ai libri bianchi della Commissione europea loro trasmessi?	NO
b2.1.3. Il Consiglio regionale è a conoscenza di eventuali accordi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, circa le modalità di partecipazione delle Regioni ai gruppi di lavoro, nell'ambito delle delegazioni governative, presso le istituzioni comunitarie? In quale modo si è proceduto a tali accordi? In quali forme è avvenuta la partecipazione delle Regioni?	Non si è a conoscenza.
b2.1.4. Esistono canali informativi regolari – a livello consiliare - sulle modalità di partecipazione all'elaborazione di norme comunitarie?	NO (vedi b. 2.1.1.)
b2.1.5. Vengono tenute specifiche sessioni comunitarie dell'Assemblea o delle Commissioni consiliari? Quali sono le modalità di svolgimento? Nella bozza di nuovo statuto si fa riferimento a sessioni comunitarie?	No fino ad oggi. Nella bozza del nuovo Statuto (approvata in sede di Commissione e consultabile sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it) sono esplicitamente previste le leggi e le sessioni comunitarie.
b2.2. Con quali provvedimenti il Consiglio regionale ha dato attuazione a livello regionale alle direttive comunitarie? Quanti provvedimenti di attuazione sono stati adottati?	Vedi punto b.2.1.1. Il Consiglio regionale ha operato con l'adozione di deliberazioni consiliari proposte dalla Giunta.
b2.3. Il Consiglio è a conoscenza di eventuali richieste avanzate dalla Regione In sede di Conferenza Stato-Regioni in ordine all'intervento del Governo per adire la Corte di giustizia europea contro atti normativi comunitari ritenuti illegittimi? Se sì, quali?	Non ci risultano richieste in tal senso, ma su questo tipo di impugnative il Consiglio regionale non è informato dalla Giunta.
b2.4. E' stata effettuata una valutazione a livello consiliare dei programmi comunitari anche in vista della loro rimodulazione nel 2003? Quali sono stati i risultati di tale valutazione risultanti da atti portati a conoscenza del Consiglio in relazione allo stato di avanzamento al 2003 (impegni-pagamenti; misure più significative; eventuali disimpegni automatici)?	No in Aula. Sono ricorrenti in Commissione richieste alla Giunta di informative al fine di conoscere l'applicazione e la ricaduta degli investimenti con fondi U.E. nei settori primario e secondario, cui seguono dibattiti sempre in sede di Commissione.
b2.5. In che modo il Consiglio è informato delle posizioni assunte dalla Giunta in seno alla sessione comunitaria Conferenza Stato-Regioni?	Si conferma quanto evidenziato nei precedenti rapporti: il Consiglio regionale non è informato. Esiste un momento informativo, a posteriori, sugli argomenti esaminati in sede di Conferenza Stato-Regioni e sulle decisioni raggiunte tramite scambio di informazioni e documenti tra uffici della Giunta regionale e Consiglio regionale.
b2.6. Qual è il ruolo del Consiglio nella formazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea?	Non vi è un ruolo diretto in quanto interviene la rappresentanza italiana. La sede regionale a Bruxelles è attiva dal 2002. Possono avvenire dibattiti consiliari su tematiche specifiche, generalmente in

	materia di agricoltura, con collegati atti di indirizzo.
b2.7 Quanti e quali provvedimenti e rientranti in quali tipologie il Consiglio regionale ha preventivamente notificato alla Commissione europea? Con quale esito? Si prega di elencare i provvedimenti notificati. Il Consiglio è a conoscenza di notifiche effettuate dalla Giunta? Se sì, in quali casi?	Nel corso del 2003 è stato notificato un progetto di legge di iniziativa consiliare, riguardante interventi per gli impianti di frutticoltura, che ha avuto esito positivo a seguito di ripetuti e proficui contatti instaurati con funzionari della Commissione UE. Nel corso del 2003 si è anche sbloccato un provvedimento sempre di iniziativa consiliare riguardante la deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla SS 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26 notificato alla Commissione a fine 2000. Il Consiglio oltre a seguire l'istruttoria delle proposte di legge in collaborazione con i proponenti, segue il monitoraggio di tutti i provvedimenti notificati dalla Giunta Regionale all'UE, operando in stretta collaborazione con gli uffici preposti della Giunta regionale e con gli Assessorati competenti. Attualmente sono 8.
B3 - Procedimenti per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie e delle 'leggi statutarie' delle regioni a statuto speciale e province autonome	
b.3.1. A che punto sono il nuovo testo dello statuto ed il procedimento di approvazione?	In data 5 marzo 2004 la commissione speciale per lo statuto ha licenziato il testo dello statuto, formato da 100 articoli più una norma transitoria. Il testo è stato oggetto di consultazioni decentrate sul territorio che sono terminate il 7 aprile 2004
b.3.2. E' stato avviato anche il procedimento per la revisione del Regolamento del Consiglio regionale? Se il Regolamento vigente è ancora quello approvato prima delle ultime modifiche costituzionali (l.cost. n. 1/99, 2/01 e 3/01) quali parti del regolamento in vigore sono disapplicate in relazione alle riforme sopravvenute?	Il procedimento di revisione del Regolamento non è al momento in corso. E' stata presentata nel novembre 2003 una proposta di revisione organica del Regolamento da parte del gruppo DS non ancora presa in esame dalla Commissione per il regolamento. Il Regolamento vigente è quello antecedente alle modifiche del titolo V della Costituzione, salvo alcune modifiche relative alla figura dell'assessore esterno.
b.3.3. E' stata introdotta, o si ritiene di dover introdurre preliminarmente, una apposita disciplina del referendum confermativo dello Statuto (o della Legge statutaria)?	Il progetto di legge che disciplina il referendum confermativo è stato licenziato dalla commissione competente ed è in attesa di esame da parte dell'aula.
b3.4. Per le regioni a statuto speciale, in che modo si è dato o si sta dando attuazione alla legge costituzionale n. 2 del 2001? La 'legge statutaria' disciplina insieme sistema elettorale e forma di governo? Disciplina anche altri oggetti statutari, mutuandoli dalla potestà delle regioni ordinarie quando tale disciplina non sia già espressamente 'coperta' dallo statuto speciale?	
b.3.5. E' stata approvata, o è in corso di approvazione, qualche legge incidente nella materia elettorale regionale, anche con riguardo – per esempio - al regime della prorogatio e delle incompatibilità?	Sono stati presentati 3 pdl che riguardano l'intera materia elettorale regionale: pdl n. 457 dei consiglieri Marcenaro ed altri "Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" pdl n. 554 dei consiglieri Moriconi ed altri "Proposta di legge elettorale: un altro futuro è possibile" pdl n. 581 dei consiglieri Palma "Disciplina dell'elezione del Consiglio regionale, del Presidente e del Vicepresidente della Regione, della composizione della Giunta e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità"

	<p>oltre alle proposte n. 591 del consigliere Contu (proposta di legge al Parlamento), n. 596 sempre del consigliere Contu e n. 597 del consigliere Cota che riguardano l'elettorato attivo</p> <p>I progetti di legge sono attualmente all'esame della Commissione I.</p> <p>La Commissione Statuto ha espresso un parere in merito consultabile sul sito web del Consiglio all'indirizzo http://www.consiglioregionale.piemonte.it/assemblea/altrecomm/statuto/stat_art_approv.htm</p>
B4 - Rapporti tra Giunta e Consiglio	
b.4.1. In che modo l'elezione diretta dei Presidenti ha influito sui procedimenti non legislativi del Consiglio?	Si conferma la tendenza ad un affievolimento dell'attività consiliare di alta amministrazione.
b.4.1.1. Vi sono state votazioni e discussioni assimilabili a quelle "fiduciarie"? Esiste l'istituto della sfiducia "individuale"? Vi sono casi di attivazione di tale istituto nel corso del 2003?	1, dibattito concluso con o.d.g. che richiedeva dimissioni dell'Assessore alla Sanità (votato e respinto)
b.4.1.2. Quante volte il Presidente della Regione ha partecipato alle sedute del Consiglio regionale? Quante volte ha preso la parola? Con quali procedure ed in quali occasioni?	Il Presidente della Giunta regionale è intervenuto in aula complessivamente nel 2003 14 volte su temi significativi di tipo istituzionale o su politiche di settore per decisione dei capigruppo (spesso su richiesta delle opposizioni) e per sua autonomia iniziativa; è intervenuto anche per rispondere ad atti di sindacato ispettivo su argomenti di competenza propria. Ha presenziato a 27 sedute sulle 133 tenutesi nel corso del 2003.
b.4.1.3. Quanti assessori esterni al Consiglio fanno parte della Giunta? agli assessori esterni sono riconosciuti lo stesso status e le stesse prerogative degli assessori interni? Si registrano sensibili differenze e se sì quali nella partecipazione ai lavori consiliari degli assessori esterni rispetto agli assessori interni? Tali differenze – ove registrate – hanno provocato reazioni in Consiglio?	Fino al 2003: un solo Assessore esterno al Consiglio; essi hanno lo stesso status e trattamento indennitario dei consiglieri (art. 113 regolamento Consiglio regionale), ma non votano, non concorrono al numero legale, non fanno parte di commissioni permanenti o speciali. Non godono dell'insindacabilità (l.r. 32/2001). Non ci sono differenze nella presenza ai lavori d'aula (e di Commissione) fra Assessori interni ed esterni.
b.4.1.4. Quante volte gli assessori hanno partecipato alle sedute del Consiglio regionale? Quante volte hanno preso la parola? Con quali procedure ed in quali occasioni?	In ogni seduta la Giunta regionale è presente con vari Assessori che intervengono o in riferimento al sindacato ispettivo, o per l'esame dei provvedimenti e relativi emendamenti, o per dibattiti di indirizzo politico. Ai sensi dell'art. 54, c. 2 del Regolamento "la Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda.....".
b.4.2. Quanti atti di indirizzo e di sindacato ispettivo sono stati presentati e quanti discussi?	<u>Sindacato ispettivo</u> : presentate 598 interrogazioni/interpellanze; discusse in aula 248, discusse in Commissione 4, con risposta scritta 151, ritirate 2. <u>Atti di indirizzo</u> : presentati 186 ordini del giorno/mozioni del giorno; approvati 50, approvati per parti separate 2, respinti 22, ritirati o superati 18.
b4.3. Il Consiglio è stato coinvolto nel procedimento di formazione dei regolamenti regionali (esclusi i regolamenti interni? Con quali modalità? In quanti casi?	Nel 2003 il Consiglio ha espresso un parere su una bozza di regolamento (buoni scuola) tramite la competente Commissione consiliare. Le leggi approvate nel 2003 richiedono sempre il parere della Commissione consiliare quando è prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di un regolamento di applicazione.
b4.4. Quanti pareri su atti non regolamentari della Giunta sono stati espressi dall'Assemblea o dalle Commissioni consiliari? Su quali atti?	L'aula non ha espresso pareri; le Commissioni ne hanno espressi 20 su proposte di deliberazione della Giunta, come previsto dalla normativa.

<p>B4.5. Il Consiglio ha esercitato attività amministrativa? Con quali atti?</p>	<p>Il Consiglio ha approvato 81 deliberazioni di cui 53 di nomine; le restanti si riferiscono a: 3 ratifiche di atti assunti dalla Giunta regionale con i poteri del Consiglio regionale (art. 40 statuto); 1 DPEF 2003/2005; numerose per approvazione di criteri o indirizzi o individuazione di interventi/ambiti territoriali per attuazione di leggi; alcune per adesione a Enti o Fondazioni (o per modificazione loro statuti); infine alcune relative all'organizzazione interna del Consiglio (Commissioni speciali, insindacabilità consiglieri).</p>
<p>b4.6. In che modo il Consiglio indirizza gli orientamenti assunti dalla Giunta in Conferenza Stato-Regioni? Esistono procedure formali che consentono al Consiglio regionale, o ad un suo organo, o alla struttura amministrativa di conoscere l'ordine del giorno e le decisioni della Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Unificata?</p>	<p>Il Consiglio indirizza gli orientamenti della Giunta in occasione di approvazione di atti di indirizzo su specifici settori. Vi è uno scambio costante della documentazione sulle decisioni della Conferenza fra gli uffici della Giunta e del Consiglio; seguono talvolta informative in Commissione.</p>
<p>B5 - Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali</p>	
<p>b5.1. Quale è stata l'attività del 'Consiglio delle autonomie locali'? Quanti e quali dei suoi atti hanno interessato l'attività del Consiglio regionale nel periodo considerato?</p>	<p>Nella Regione Piemonte non esiste tale istituzione, ma la Conferenza permanente Regioni- Autonomie locali con sede presso la Giunta regionale (l.r. 34/98 – vedi precedenti rapporti), cui partecipa invitata come uditore la Commissione consiliare Affari Istituzionali.</p>
<p>b5.2. Esiste un organo analogo per il rapporto del Consiglio regionale con le forze sociali? Con quali caratteristiche? Se esiste, quale ne è stata l'attività?. Vi sono, in alternativa, altre forme istituzionalizzate di raccordo con le 'forze sociali' della regione?</p>	<p>No. Era stato istituito con legge regionale n. 43/1994 il CREL, che al momento risulta non operativo. Il CREL e' un organismo attraverso il quale i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie economiche e sociali si confrontano, in modo sistematico e continuativo, con la Giunta Regionale sui problemi dell'economia e dell'occupazione in Piemonte. Erano altresì previste le Conferenze di programmazione quali strumenti di partecipazione. La bozza di nuovo Statuto prevede di nuovo espressamente il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro. A livello consiliare è prassi costante comunque effettuare le consultazioni, su tutti i provvedimenti in esame, in modo allargato alle rappresentanze economiche, sociali, e culturali delle varie componenti la società civile (vedi b.1.5).</p>

DESCRIZIONE TABELLA 6

I rapporti fra 'regolazione' regionale e 'regolazione' statale in alcuni settori particolarmente significativi.

Questa sezione contiene le osservazioni e gli 'spunti' proposti per la rilevazione in alcuni settori 'critici' del nuovo rapporto che si va instaurando fra le normative, l'ordinamento e le politiche statali e regionali dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione.

Per questa 'rilevazione' sono stati scelti alcuni settori individuati sulla base della rilevanza degli interventi legislativi svolti tra Stato e Regioni svolti nel periodo considerato nel Rapporto.

Leggi finanziarie e politiche tributarie della Regione

La rilevazione si propone, di mettere in evidenza:

- **l'utilizzazione della legge finanziaria** quale strumento di determinazione delle politiche regionali, non solo per gli aspetti strettamente attinenti alla garanzia degli equilibri di bilancio (rimodulazione delle entrate e delle spese, livello massimo di indebitamento, rispetto del patto di stabilità interno, ecc.), ma anche per introdurre innovazioni di carattere ordinamentale e/o organizzativo e per promuovere lo sviluppo economico e sociale;
- **la politica tributaria perseguita dalla regione** nell'ambito dei margini consentiti dalle disposizioni relative a ciascun tributo regionale, con particolare riferimento alla disciplina dell'IRAP. Più in generale, le variazioni eventualmente introdotte alla disciplina degli altri tributi regionali.
- **il ricorso a forme innovative di gestione della finanza regionale** (avvalendosi di strumenti e tecniche tipiche dei mercati finanziari, di forme di partenariato pubblico-privato e di utilizzo a fini reddituali degli attivi patrimoniali).

La disciplina del comparto sanitario

La rilevazione si propone di mettere in evidenza:

- **l'intervento delle Regioni nell'ambito della "tutela della salute".**

Il nuovo titolo V della Costituzione configura la materia "tutela della salute" nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato per quanto concerne la definizione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2). Appare opportuno approfondire il metro di giudizio delle Regioni nei confronti dei provvedimenti statali in materia e se i Consigli siano stati coinvolti nella discussione sul recente Piano sanitario nazionale.

- **il governo della spesa sanitaria**

Con il decreto-legge 347/2001 e con altri atti dello Stato è stata data attuazione all'Accordo dell'8 agosto del 2001 in sede di Conferenza Stato Regioni, il quale ha definito un nuovo quadro di finanziamento della spesa sanitaria nel triennio, le forme per sottoporre a monitoraggio e controllo l'andamento della spesa sanitaria. Quell'accordo ha definito nuovi compiti e responsabilità delle Regioni nel governo della spesa sanitaria e gli obblighi e le 'sanzioni' connesse alla eventuale inosservanza dei vincoli posti dal patto di stabilità interno. Anche al fine di definire più concretamente la natura e la strumentazione dell'intesa interistituzionale, appare utile individuare le modalità (atti e procedimenti) con le quali le singole regioni hanno continuato, nel corso del 2003, attuazione all'Accordo dell'8 agosto 2001. In questo contesto saranno approfonditi i casi di sovrapposizione tra normativa nazionale e regionale ed il rapporto fra azioni della Giunta e azioni del Consiglio regionale;

- **la programmazione regionale**

I tempi di approvazione dei piani regionali sanitari sono molto differenziati da regione a regione. Appare utile approfondire l'evoluzione di tali Piani e dei loro contenuti tipici, anche in relazione alla riforma del titolo V della Cost. e al nuovo quadro programmatico a livello nazionale (PSN 2003-2005)

La materia 'agricoltura' fra competenza regionale 'primaria' (o esclusiva) e 'l'interferenza' di altre competenze dello Stato

La rilevazione si propone di mettere in evidenza le iniziative assunte dalle Regioni in una materia da sempre al centro delle loro rivendicazioni di competenza, e che non viene più menzionata – in quanto tale - nel nuovo art. 117 Cost. Al momento, le esperienze sembrano mostrare che non si dispone di una visione generale ed organica di quali siano le competenze rimaste in capo allo Stato nel comparto primario, alla luce del nuovo titolo V Cost.. Si vuole pertanto esaminare più in dettaglio la contestuale normativa e azione delle regioni, con particolare riguardo – fermo restando l'interesse per una panoramica il più possibile esaustiva - ad un settore (come quello riguardante la tutela del patrimonio forestale) nel quale, nel periodo considerato, il Parlamento ha discusso una importante legge ordinamentale (approvata all'inizio del 2004).

Ambiente

La rilevazione è riferita a materie che – in occasione della riforma costituzionale del Titolo V - sono state oggetto della “redistribuzione” di competenze tra legislazione esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e legislazione concorrente (governo del territorio, grandi reti di trasporto e di navigazione) e ad altre che comparivano nel vecchio testo dell'art. 117 e che non sono invece state nominate nel nuovo (urbanistica, edilizia, lavori pubblici). In particolare:

- **Ambiente**

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V Cost., le sentenze della Consulta n. 407 del 2002, n.222 del 2003 e, da ultimo, la n. 307 del 2003 hanno chiarito che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva, in materia di tutela ambientale, non comporta l'impossibilità per le Regioni di intervenire, con proprie norme, in quanto la tutela dell'ecosistema rappresenta una finalità generale cui sono chiamati a concorrere tutti i soggetti pubblici e delinea un ambito, caratterizzato da una marcata trasversalità, e quindi idoneo ad abbracciare profili di competenza che possono investire, di volta in volta, più livelli di legislazione.

- **Governo del territorio**

Nel “governo del territorio”, elencato tra le materie di competenza concorrente, è stata ricompresa, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, la disciplina dell'urbanistica, che parte della dottrina riteneva spettasse in via residuale alle regioni. Questa pronuncia pone in maniera ancor più pressante l'esigenza di una riforma della legge urbanistica del 1942, riforma il cui dibattito è ormai in corso da anni e che, nell'attuale legislatura nazionale, è stato rilanciato dalla presentazione di proposte di legge da parte di tutti i gruppi politici (in corso di esame presso l'VIII Commissione della Camera).

E', altresì, necessario rilevare le informazioni riguardanti l'approvazione degli interventi legislativi, in materia di governo del territorio, da parte delle Regioni.

- **Infrastrutture**

La sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 sembra aver risolto molti dei nodi problematici discendenti, da un lato dalla mancata definizione di un ambito materiale “lavori pubblici” all'interno delle norme costituzionali sul riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, dall'altro dal varo di una legislazione speciale (statale) sulle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

Tuttavia sembra opportuno verificare l'effettiva applicazione dei precetti ricavabili dalla pronuncia della Corte (con i frequenti richiami al principio di leale collaborazione e a procedure basate sulla previa intesa) in un ambito caratterizzato da un alto grado di complessità normativa e da una forte incidenza sul territorio.

Attività produttive

La rilevazione si propone di mettere in evidenza gli aspetti critici della distribuzione delle competenze nelle materie che disciplinano oggetti di questo settore. In particolare:

- **Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica;**

Il nuovo articolo 117 Cost. annovera questa tra le materie di legislazione concorrente. Nella materia sono intervenuti negli ultimi due anni vari decreti-legge (decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2002, n. 55, "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"; decreto-legge 18 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico"; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"), mentre la Camera ha approvato un disegno di legge di riforma del settore, attualmente all'esame del Senato. La normativa del comparto è stata quindi oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore, mentre non è stata ancora definita una nuova disciplina di carattere organico e generale coerente con la nuova ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni prevista dal nuovo Titolo V della Costituzione. Nel frattempo talune regioni hanno legiferato in materia di energia, disciplinando in modo nuovo le relative competenze

- **ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi**

L'inclusione di questa materia tra quelle di legislazione concorrente sembrerebbe dover comportare una complessiva rivisitazione della normativa concernente gli incentivi, contributi, agevolazioni e benefici comunque denominati destinati alle imprese. Nel disegno di legge di semplificazione per il 2001 è contenuta una delega volta ad un riassetto in chiave regionalistica della normativa in questione.

- **turismo**

Il turismo è ormai materia interamente riservata alle regioni e non più di competenza concorrente. Permane tuttavia una vasta legislazione precedente alla riforma costituzionale che, di recente, ha parzialmente assunto un nuovo assetto in seguito all'approvazione, sulla base di un accordo intervenuto tra Stato e regioni, del D.P.C.M. previsto dall'art. 2, c. 4e 5, della legge n. 135 del 2001 (D.P.C.M. 13 settembre 2002). Il decreto si contraddistingue, tra l'altro, per la scelta di affidare alle regioni il compito di definire concordemente standard minimi e requisiti dell'offerta turistica.

B6 - Leggi finanziarie e politiche tributarie della Regione	
<p>b6.1.1. la regione ha modificato (o introdotto ex-novo) norme generali sui contenuti, tempi e modalità di approvazione della L.F?</p>	<p>Preliminarmente si segnala che oggetto della presente indagine è la legge regionale 4 marzo 2003, n.2 (legge finanziaria per l'anno 2003) e che un rispetto delle scadenze temporali, che scandiscono il dispiegarsi della manovra di bilancio annuale avrebbe portato all'approvazione entro il 31 dicembre 2003 della legge finanziaria per il 2004. Per ciò che concerne le eventuali modifiche introdotte nel corso del 2003 ai contenuti della legge finanziaria, si segnala un interessante caso di richiamo, precisazione e di definizione del termine tassativo di applicazione di una disposizione (art.8) già presente all'interno di quella profonda riforma del nostro ordinamento contabile contenuta nella legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). L'articolo 8 della legge 7/2001 individuava già nel rifinanziamento delle leggi di spesa regionale, per un periodo non superiore al triennio, uno dei contenuti tipici della legge finanziaria; con l'articolo 30 della legge 2/2003 si precisa, individuando un termine tassativo di applicazione, che, a decorrere dal 2004, la legge finanziaria contiene <u>tutte le autorizzazioni di spesa (rifinanziamenti) sulle leggi regionali di spesa vigenti.</u> L'efficacia delle disposizioni, di cui all'articolo 30 della legge 2/2003, risulta attestata dall'esame dell'impianto e dei contenuti del disegno di legge regionale, n. 604 (Legge finanziaria per l'anno 2004), che contiene la definizione della dimensione finanziaria dei rifinanziamenti sulle leggi regionali di spesa per il triennio successivo, orizzonte temporale di ogni singola manovra di bilancio .</p>
<p>b6.1.2. con riferimento alla tabella n. 2 già compilata (da 2a a 2d) integrare qui, con osservazioni ritenute utili, le informazioni sulle principali caratteristiche strutturali delle L.F. approvate nel periodo di riferimento: numero di articoli, numero di commi, numero massimo di commi per articolo, contenuto della legge, tipologia e contenuto degli allegati;</p>	<p>La legge regionale 2/2003 (legge finanziaria per l'anno 2003) si compone di 30 articoli, 75 è il numero complessivo dei commi e 6 risulta il numero massimo di commi presenti all'interno di un singolo articolo. Le disposizioni presenti al suo interno dispiegano i loro effetti su una pluralità di aree e di settori di intervento . Possiamo distinguere :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interventi in materia tributaria con la riconferma all'1,4% dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la riduzione dell'aliquota I- rap per una particolare categoria di soggetti passivi, ovvero per le cooperative sociali; b) l'istituzione di una pluralità di fondi per sostenere : gli investimenti , il finanziamento di interventi di sostegno nei confronti dei soggetti direttamente colpiti dalla crisi di alcuni settori industriali, l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese in crisi ; c) il cofinanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria ; d) l'indicazione delle modalità di copertura finanziaria del Piano della Viabilità 2003-2009 e del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ; e) l'introduzione di una disciplina organica in materia di stipulazione di contratti di sponsorizzazione e di collaborazione, nonché di Finanza di Progetto, attraverso il ricorso allo strumento regolamentare da parte della Giunta regionale e previa definizione legislativa dei criteri direttivi, al cui rispetto dovrà conformarsi

	<p>tale intervento normativo;</p> <p>f) un intervento in materia di contabilità sanitaria ;</p> <p>g) la definizione della cornice normativa e dei contenuti degli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro ;</p> <p>la modificazioni di leggi precedenti e l'introduzione di termine temporali per adeguamenti della legislazione regionale a quella nazionale.</p>
<p>b6.1.3. la legge finanziaria è accompagnata da altri atti o provvedimenti che integrano la manovra di bilancio (leggi 'collegate' o altri provvedimenti approvati nel contesto della legge finanziaria e del processo di approvazione del bilancio)? Quali?</p>	<p>Nel corso del 2003 è stata approvata la legge regionale 8 agosto 2003, n. 22 (Provvedimento collegato alla legge finanziaria 4 marzo 2003, n. 2), all'interno della quale sono state inserite : 1) variazioni al bilancio di previsione 2003 e al pluriennale 2003-2005 2) un intervento finanziario (anticipazioni) a favore degli agricoltori che hanno subito perdite di reddito per aver provveduto a distruggere i campi di mais contaminati da organismi geneticamente modificati (OGM), con correlativa individuazione della copertura finanziaria .</p>
<p>b6.1.4. la legge finanziaria del periodo osservato introduce nuove forme di intervento della regione, anche attraverso rinvii a successive deliberazioni o regolamenti (ad esempio nuove forme di incentivazione, contributi, ecc.)?;</p>	<p>All'interno della legge regionale 2/2003 sono presenti :</p> <p>a) l'istituzione di un fondo per gli investimenti, le cui risorse, nella misura del 20%, vengono destinate a finanziare investimenti nelle aree depresse, escluse dalla possibilità di attingere alle risorse previste per gli interventi nelle aree ricomprese all'interno dell'Obiettivo 2.</p> <p>b) l'istituzione di un fondo speciale a sostegno delle condizioni reddituali di soggetti disoccupati;</p> <p>c) l'introduzione di un fondo a sostegno della ricerca e della innovazione tecnologica all'interno delle piccole e medie imprese;</p> <p>d) il cofinanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria.</p>
<p>b6.1.5. la legge finanziaria del periodo osservato introduce innovazioni o modifiche di carattere non strettamente finanziario relative a forme di intervento già esistenti ? modifica competenze attribuite ad organi della regione (Consiglio e Giunta) o interviene sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale? Istituisce nuovi organismi regionali o modifica quelli già esistenti? Interviene sulla disciplina del personale della regione o di organismi ad essa collegati? Demanda agli organi di governo ovvero ad altri organismi (anche di carattere tecnico) il ricorso a forme innovative di gestione finanziaria? Prevede modalità e attribuisce compiti specifici per il raccordo tra le decisioni di politica economico-finanziaria regionale e gli altri livelli di governo (enti locali, Governo nazionale, autorità comunitarie)?</p>	<p>La legge regionale 2/2003 non interviene sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, ne tantomeno sono rinvenibili al suo interno disposizioni di carattere generale che interferiscano sulla distribuzione di competenza tra gli organi regionali. La finanziaria 2003 non addivene alla istituzione di nuovi organismi, o alla modifica delle competenze di quelli già esistenti. Per ciò che concerne la presenza di disposizioni in materia di personale si segnala l'art.15, che estende la possibilità di autorizzare prestazioni straordinarie da parte di alcune componenti del personale regionale impegnate nello svolgimento di attività particolari . Si ritiene che possa essere ricondotto all'introduzione di innovazioni in materia di gestione finanziaria degli interventi regionali l'autorizzazione concessa alla Giunta regionale (art.14) a introdurre, attraverso apposito regolamento, una disciplina uniforme delle modalità applicative della Finanza di Progetto nella nostra Regione. Si segnala l'assenza all'interno della finanziaria 2003 di una disciplina di carattere generale, che abbia per oggetto e finalità il raccordo tra le "decisioni di politica economico finanziaria regionale e gli altri livelli di governo" , unica disposizione labilmente riconducibile a questo ordine di questioni è l'articolo 20, proteso ad ottenere una emersione e un correlativo coordinamento dell'utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria nazionale e regionale in materia di "politiche attive del lavoro".</p>

<p>b6.1.6. la legge finanziaria del periodo osservato disciplina anche i rapporti finanziari della regione con gli enti locali (quantificazione dei trasferimenti, istituzione di fondi ecc.)?</p>	<p>la legge regionale 2/2003 non provvede a disciplinare i rapporti finanziari tra Regione e enti locali, al suo interno infatti non è rinvenibile una quantificazione di tali flussi finanziari, ne l'istituzione di appositi fondi alimentati da tali risorse finanziarie.</p>
<p>b6.1.7. nel periodo osservato sono state introdotte modifiche alla disciplina dei tributi regionali? Quali?</p>	<p>Per ciò che concerne le modifiche legislative introdotte durante il 2003 alla disciplina dei tributi regionali, si richiama una disposizione di carattere particolare, ovvero una riduzione dell'aliquota Irap per una particolare categoria di soggetti passivi, ovvero per le cooperative sociali e un più organico e compiuto intervento normativo, che si è tradotto nell'approvazione della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), all'interno della quale si è provveduto a introdurre : un aumento dell'importo della tassa automobilistica regionale per alcune categorie di veicoli, una nuova definizione delle fattispecie di esenzione dal pagamento del tributo, alcune innovazioni in materia di accertamento del tributo e di modalità di assolvimento della correlativa obbligazione tributaria, nonché una nuova modalità di definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica, conformemente alla facoltà concessa dal legislatore nazionale con le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n.289 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003).</p>
<p>b6.1.8. Compilare le seguenti tabelle sulla base dei rispettivi documenti di bilancio</p>	<p>Vedi tabelle allegate pag. 46</p>
<p>b.6.2. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato? Il Consiglio regionale ha avuto modo di prendere posizione in tale confronto?</p>	<p>Il confronto con lo Stato nel corso del 2003 si è sviluppato su una pluralità di questioni e di materie, l'urgenza delle cui definizioni si proietta e investe anche il 2004 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie statali, correlativo alla traslazione di funzioni, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) ; - le modalità di attuazione del federalismo fiscale, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) ; - l'individuazione dei limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria . <p>Si segnala in questo ambito che il Governo, nel negare alla tassa automobilistica la qualifica di "tributo proprio della Regione", ai sensi dell'art.119 Cost. e riconducendo la sua disciplina nell'alveo della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha provveduto a impugnare (22 novembre 2003) dinanzi alla Corte Costituzionale la nostra legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche". La successiva introduzione da parte del legislatore nazionale (comma 22, articolo 22, "finanziaria 2004") di una sorta di sanatoria degli interventi regionali in materia di Irap e di tassa automobilistica, sino al completamento dei lavori dell'Alta Commissione sul federalismo fiscale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha sottratto all'impugnativa go-</p>

	<p>vernativa la cornice normativa di riferimento all'interno della quale trovare una qualche giustificazione .</p> <p>- l'interpretazione delle disposizioni, di cui ai commi 16-17-18-19 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350</p> <p>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", al fine di individuare modalità ed oggetto del ricorso all'indebitamento da parte della Regione.</p>
B7 - La disciplina del comparto sanitario	
b.7.1. Il piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005, di cui al DPR 23 maggio 2003, è il primo elaborato dopo la riforma costituzionale del Titolo V. E' stato oggetto di discussione presso i Consigli regionali, in relazione alla sua approvazione? Con quali atti?	<p>Il Piano sanitario nazionale 2003-2005 non è stato oggetto di discussione presso il Consiglio regionale del Piemonte.</p> <p>Su incarico del Presidente della IV Commissione consiliare il suddetto Piano sanitario è stato inviato in copia ai componenti della Commissione medesima, senza ulteriore dibattito.</p>
b.7.2. Riferire, sommariamente, le vicende procedurali della programmazione sanitaria regionale nel 2003.	<p>La programmazione sanitaria nell'anno 2003 è stata caratterizzata, come tappa fondamentale, dalla prosecuzione dell'esame in Commissione del DDL 348 "Nuovo ordinamento del servizio sanitario: il modello del Piemonte. Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004" .Il provvedimento è stato presentato dalla Giunta regionale il 29 ottobre 2001 ed assegnato alla competente Commissione consiliare per l'esame in sede referente in data 31 ottobre 2001. Il provvedimento è stato oggetto di consultazione con gli enti e le associazioni interessate. Lo svolgimento delle consultazioni è avvenuto tenendo conto dell'articolazione del territorio regionale in quadranti sanitari ed ha avuto un iter cronologico scandito in cinque tappe, identificabili nelle seguenti date: 16, 23, 30 gennaio 2002; 6, 13 febbraio 2002. In data 10 febbraio 2003 la Giunta regionale ha presentato un maxi emendamento sostitutivo di gran parte dell'articolato originariamente presentato. Il testo dell'articolato coordinato con il maxi emendamento è stato oggetto di ulteriore audizione con gli enti già invitati alla precedente consultazione. L'esame di merito del testo emendato è in attesa di avvio presso la IV Commissione. Nelle more di approvazione del nuovo Piano sanitario regionale, alcuni atti di programmazione sono stati adottati con delibera di Giunta, come ad esempio l'articolazione funzionale delle Aziende sanitarie in quadranti , mentre sono in attesa di esame in Commissione alcune proposte di deliberazione di rilevante importanza come i criteri di finanziamento del fondo sanitario regionale e i criteri di autorizzazione per lo svolgimento di sperimentazioni gestionali . Si ricorda, infine, che la Regione figura tra i sottoscrittori di un Protocollo d'intesa per la realizzazione di un Ospedale di eccellenza denominato " Parco della Salute".</p>
b.7.3. vi sono state nel 2003 ulteriori misure di attuazione dell'Accordo dell'8 agosto 2001 a livello consiliare?	<p>Nel corso del 2003 non vi è stata da parte del Consiglio Regionale del Piemonte l'adozione di alcun atto ulteriore di attuazione dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001.</p>
b.7.4. vi sono scelte effettuate a livello statale in campo sanitario giudicate non pienamente rispettose dello spirito del nuovo Titolo V che hanno dato luogo a prese di posizione del Consiglio regionale? se sì,	<p>Nel corso del 2003 non vi è stata da parte della regione Piemonte alcuna proposizione di ricorso alla Corte Costituzionale nei confronti della normativa statale in campo sanitario.</p>

quali?	
b.7.5. vi sono state iniziative legislative regionali che introducono significative novità nei rapporti con lo Stato in singoli profili della materia sanitaria?	Un'iniziativa legislativa regionale che illustra la delicatezza del rapporto tra la potestà legislativa statale e la potestà concorrente regionale alla luce del novellato articolo 117 Cost. può essere individuata nell'approvazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25 "Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali". Il provvedimento è finalizzato all'istituzione di un registro regionale degli operatori di tali pratiche terapeutiche, nonché all'istituzione di una Commissione che verifica in capo a tali operatori il possesso dei requisiti per l'iscrizione in tale registro, con la precisazione, peraltro, che la mancata iscrizione non inibisce in alcun modo agli operatori l'esercizio della professione. Nei confronti di questa legge regionale il Governo ha presentato ricorso alla Corte costituzionale, ritenendo che le previsioni normative invadano una sfera di competenze che anche il nuovo dettato costituzionale riserva comunque alla potestà legislativa nazionale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 353 del 27 novembre 2003 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge regionale 25/2002 ritenendo violata da tale legge la riserva alla potestà legislativa statale in materia di disciplina dei principi fondamentali relativi alla definizione delle figure professionali sanitarie nonché dei rispettivi ordinamenti didattici. Si ricorda, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 338 del 10 novembre 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 6 della l.r 14/2002 in materia di terapie elettroconvulsivanti ritenendo preclusa alla potestà legislativa concorrente delle regioni la disciplina di scelte terapeutiche in assenza di determinazioni assunte a livello nazionale.
B8 - La materia 'agricoltura' fra competenza regionale 'primaria' (o esclusiva) e 'l'interferenza' di altre competenze dello Stato	
b8.1. Quali sono stati le leggi ed i regolamenti di maggior rilievo adottati dalla regione nel settore agricolo nel corso del 2003?	<p>Nel periodo considerato sono state promulgate le leggi regionali di seguito elencate e non sono stati emanati regolamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura). Persegue la finalità di proteggere le colture frutticole di pregio dalle avversità e calamità naturali, promovendo interventi sia di difesa attiva delle colture con l'ausilio di reti antigrandine e impianti di irrigazione antibrina sia di difesa passiva mediante il ricorso alle polizze assicurative agevolate previste dalla legge n. 185/1992 (Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale). • Legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità). <p>La legge in oggetto affianca agli strumenti di politica agraria una politica di carattere territoriale ed intersettoriale, realizzata in sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità, e finalizzata a rafforzare la competitività del distretto mediante l'attuazione di progetti innovativi e capaci, fra</p>

	l'altro, di migliorare i processi di riorganizzazione interna al distretto, il coordinamento e l'integrazione delle relazioni tra le imprese e la qualità territoriale ambientale e paesaggistica dello spazio rurale.
b8.2. Quali e quanti di tali atti legislativi e regolamentari sono esplicitamente connessi ad interventi legislativi dello Stato?	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 12/2003 la Regione, allo scopo di proteggere le colture frutticole di pregio dalle avversità e calamità naturali, promuove il ricorso alle polizze assicurative agevolate previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale). Tale legge è stata modificata dal decreto-legge n. 200/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 256/2002 e relativo ad interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici. • L'articolo 1 della l.r. 26/2003 stabilisce che la Regione promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57). <p>Inoltre l'articolo 2 della l.r. 26/2003 definisce "distretti rurali" i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.</p>
b8.3. Sono previsti Corpi forestali regionali o servizi tecnici regionali e se sì, con quali atti legislativi o regolamentari sono stati istituiti?	<p>Il Piemonte non ha istituito un Corpo forestale regionale.</p> <p>Esso si avvale del Corpo forestale dello Stato (in virtù della convenzione formalizzata con D.G.R. n. 84-584 del 24.7.2000) e del Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte.</p> <p>Nelle aree protette, qualora previsto dalle leggi istitutive delle aree medesime, opera la figura del tecnico dell'area di vigilanza (guardiaparco), prevista dall'art. 3, comma 5, l.r. 14/1989.</p> <p>Ai sensi degli artt. 10 e 11 della l.r. 51/1997, con deliberazione del Consiglio regionale n. 442-14210 del 30.9.1997, è stata istituita la Direzione regionale Economia montana e foreste.</p> <p>Tra i servizi tecnici si annovera altresì l'Osservatorio regionale sulla Montagna, istituito, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 16/1999, con D.G.R. 44-28351 del 11.10.1999. L'Osservatorio si propone di fornire un quadro di analisi e di informazioni aggiornate in ambito montano e ha per oggetto, tra l'altro, l'osservazione e lo studio delle foreste.</p> <p>La Regione, infine, si avvale dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente. Fondato con l.r. 12/1979, l'IPLA è uno strumento tecnico-scientifico che fornisce supporto nei settori delle politiche di tutela dell'ambiente, della pianificazione degli interventi sul territorio e dello sviluppo del patrimonio arboreo e naturalistico, con l'obiettivo di uno sfruttamento razionale delle risorse primarie e rinnovabili.</p>

b8.4. Vi sono stati interventi consiliari recenti in materia di Corpi forestali regionali o servizi tecnici regionali?	Nel periodo considerato non sono stati effettuati interventi consiliari in materia di Corpi forestali regionali o di servizi tecnici regionali.
b8.5. Vi è stata qualche forma di partecipazione consiliare alla formazione delle politiche comunitarie nel settore agricolo in connessione con il semestre di presidenza italiana?	Nel periodo considerato non risultano casi di cui al presente quesito.
b.8.6. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato, dando luogo a prese di posizione del Consiglio regionale?	Nel periodo considerato non risultano casi che abbiano condotto ad un contenzioso fra lo Stato e la Regione Piemonte. Sembra tuttavia utile ricordare l'ordine del giorno n. 801 del 22.07.2003 in materia di OGM a seguito dell'ordinanza di eliminazione di circa 380 ettari di mais provenienti da partite di semi in parte geneticamente modificati e l'ordine del giorno n. 809 del 16.09.2003 relativo al periodo di eccezionale siccità nell'estate del 2003, cui si sono aggiunti temporali e grandinate violente, il cui perdurare ha causato danni ai raccolti ed agli allevamenti.
B9 - Ambiente	
b.9.1. Qual è stata l'attività legislativa regionale in tema di ambiente a seguito dell'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione?	
b.9.2. Qual è lo stato della disciplina regionale nella pianificazione urbanistica? Ci sono stati, o sono allo studio, interventi legislativi regionali nella materia del "governo del territorio", nella sua più ampia accezione come definita nella recente giurisprudenza costituzionale?	In tema di pianificazione urbanistica, la disciplina regionale di riferimento è tuttora rappresentata dalla l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), che, dalla data di entrata in vigore ad oggi, ha già subito plurime modifiche, di cui l'ultima è risalente al 2000. Nel periodo oggetto di osservazione è ripreso in seno alla commissione consiliare competente il dibattito sui due progetti concorrenti di riforma della disciplina urbanistica regionale (pdl n. 23 e ddl n. 29) alla luce del quadro normativo creatosi post riforma del titolo V della Costituzione. Il dibattito, al momento, si è incentrato sui principi ispiratori della normativa, sulla compatibilità ambientale delle previsioni contenute negli atti di pianificazione, sui sistemi informativi e sugli organi consultivi regionali. Per quanto concerne la componente non precipuamente di pianificazione urbanistica della materia "governo del territorio", va segnalato il ddl n. 593 (Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia), presentato dalla Giunta regionale il 17 novembre 2003 e, allo stato attuale, in attesa di essere discusso nel merito. Il predetto ddl è riconducibile al "governo del territorio", nell'accezione emersa dalla sentenza della Consulta n. 303/2003, in quanto afferente alla materia dei titoli abilitativi ad edificare, alle relative procedure di rilascio, nonché ai controlli sull'attività edilizia. Il ddl si propone di regolamentare la disciplina edilizia, semplificandone le procedure e liberalizzandone l'attività, sulla scorta delle novità introdotte dal "testo unico dell'edilizia", entrato in vigore il 30 giugno 2003. Il ddl, infatti, è volto ad allineare la normativa regionale, in primis la legge urbanistica regionale (lr 56/1977), al mutato quadro di riferimento nazionale, nell'ambito dei cui principi fondamentali, desumibili dal "testo unico dell'edilizia", va esercitata la potestà legislativa concorrente regionale. Sul tema del condono edilizio si segnala la presentazione di due proposte di legge da parte di consiglieri regionali di minoranza volte ad escludere l'applicabilità della

	recente normativa nazionale al territorio regionale, al contrario alcuna iniziativa è stata assunta dalla Giunta regionale.
b.9.3. Quali dubbi interpretativi sono stati sollevati in sede consiliare o in altre sedi regionali in materia di lavori pubblici dopo la sentenza n. 303 del 2003? Quale è lo stato della legislazione regionale e come ha inciso la citata sentenza su istruttorie legislative in corso? Esistono iniziative legislative regionali modellate sulla legge n. 443 del 2001 e quindi volte a dotare anche le regioni di discipline speciali per le infrastrutture prioritarie?	La sentenza 303/2003 è stata ampiamente dibattuta in seno alla commissione consiliare competente all'esame del disegno di legge n. 504 (Legge generale in materia di lavori pubblici) ed è stata accolta come un rilevante intervento chiarificatore sul riparto di competenza legislativa in tema di "lavori pubblici" post riforma del titolo V, a conferma degli indirizzi emersi in occasione della riunione interistituzionale promossa dal Comitato per la legislazione in data 23 febbraio 2003. La pronuncia ha incisivamente segnato il percorso legislativo del ddl volto a porre una disciplina regionale organica in materia di lavori pubblici e conseguentemente ad abrogare l'attuale legge di riferimento (l.r. 18/1984) e le relative leggi di modifica. Il ddl 504 è stato presentato dalla Giunta regionale il 4 marzo 2003 ed assegnato alla competente commissione consiliare, che, dopo avere svolto le consultazioni con gli enti e le associazioni interessate, ha avviato un ampio ed approfondito dibattito. Nel corso del dibattito è stato in particolar modo affrontato il tema dell'ambito applicativo oggettivo della disciplina regionale alla luce delle interpretazioni sui "lavori pubblici" fornita dalla Consulta, così da giungere ad una formulazione che individua nel criterio geografico, temperato dall'esclusione dei lavori riservati alla competenza esclusiva dello Stato, il discrimine tra disciplina nazionale e disciplina regionale. L'impostazione del ddl è tesa a contemperare i principi generali desumibili dalla normativa nazionale vigente, in primis la Merloni, con le specificità della realtà regionale nel rispetto dei principi derivanti sia dalle "materie" di natura trasversale, come la tutela della concorrenza, sia dalla normativa di rango comunitario. Per quanto concerne il tema delle infrastrutture prioritarie, non si segnalano specifiche iniziative legislative regionali sul modello della l. 443/2001. Va peraltro tenuto presente che per i lavori attinenti ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006" troverà applicazione, ad integrazione della disciplina già rinvenibile nella l. 285/2000, la normativa nazionale o regionale a seconda della tipologia di opera da realizzare.
b.9.4. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato, dando luogo a prese di posizione del Consiglio regionale?	
B10 - Attività produttive	
b10.1. Quali iniziative sono state assunte dal Consiglio regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (anche di carattere 'locale') ed in che relazione si pongono con quelle previste dalla legislazione statale?	
b10.2. Quale azione hanno svolto in questo periodo i Consigli regionali nel settore della ricerca scientifica e a sostegno della innovazione nei settori produttivi e quali si ritengono essere le prospettive evolutive della legislazione in materia?	Nel periodo considerato, oltre ad un'attenta e costante opera di confronto e monitoraggio dell'operato dell'esecutivo nell'attività di attuazione della legislazione esistente, il Consiglio Regionale ha approvato l'adesione della Regione alla Fondazione Torino Wireless, conferendo mandato alla Giunta a compiere tutti gli atti necessari per la sua costituzione. La Fondazione ha il rilevante scopo di promuovere

	<p>la creazione nella regione di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.</p> <p>Inoltre, nel corso del 2003, sono stati presentati ed attualmente in discussione, tre progetti di legge riguardanti la ricerca scientifica a sostegno della innovazione dei settori produttivi. Essi, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, tendono a riorganizzare, armonizzare e semplificare la normativa di settore, e mirano, tra l'altro, a sviluppare l'integrazione di più saperi e competenze settoriali attraverso un legame sempre più stretto tra poli universitari ed il mondo dell'imprenditoria, così da creare una "rete" di conoscenze, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e dell'esigenza di contenimento dei consumi energetici.</p>
<p>b.10.3. Quali sono le linee di intervento della legislazione regionale nell'ambito delle politiche del turismo?</p>	
<p>b.10.4. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato, dando luogo a prese di posizione del Consiglio regionale?</p>	

TABELLA N. 1 – TRIBUTI PROPRI (Euro x 1.000)

Regione Piemonte	Gettito 2002 (previsioni iniziali di competenza)	Gettito 2002 (accertamenti di com- petenza)	Gettito 2003 (previsioni iniziali di competenza)	Variazione delle aliquote nel 2003 (SI/NO)
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.768.725,436	2.706.678,304	2.768.725,436	SI Passaggio dal 3,75% al 3,25% per le cooperative sociali
Tasse automobilistiche	382.178,105	367.909,954	382.178,105	SI Variazione dell'ammontare del- la tassa per alcune fattispecie
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale				
Tassa per il diritto allo studio universitario				
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti soli- di	19.625,362	25.039,359	20.000,00	SI Pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il depo- sito in discarica degli scarti e sovvalli.
Tasse sulle concessioni regionali	5.164,569	2.868, 359	5.164,569	NO
Tassa per l'occupazione di aree pubbliche regionali	516,457	0,410	516,457	NO
Imposta di consumo sulle benzine per autotrazione	0,00	0,00	0,00	
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aereo- mobili				
Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile	25,823	0,00	25,823	NO
Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo				
Addizionale regionale all'imposta di consumo di gas me- tano e relativa imposta sostitutiva	44.528,914	53.207,821	70.351,759	SI

Addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche	613.034,339	613.034,339	815.000,000	NO Conferma dell'1,4%
Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica				
Compartecipazione regionale all'IVA	2.464.477,578	2.464.477,578	2.571.900,613	
tassa di concessione regionale in materia di raccolta dei tartufi	413,166	339,709	413,166	NO
Tasse di concessione regionale in materia di caccia	3.356,970	2718,859	3.356,970	NO
Totale	6.302.046,719	6.236.274,692	6.637.632,898	

Avvertenze per la compilazione della Tabella n. 1

- (1) Per tributi propri si intendono quelli rispetto ai quali la regione o la Provincia autonoma ha almeno la possibilità di modificare le aliquote.
- (2) Se un tributo proprio non compare nell'elenco utilizzare le righe contrassegnate con la voce '... altro tributo ...', specificando la denominazione del tributo.
- (3) Se uno o più dei tributi indicati non sono di competenza della Regione o della Provincia autonoma, lasciare la riga in bianco.

TABELLA N. 2 – ENTRATE CORRENTI (Euro x 1.000)

Regione Piemonte	Gettito 2002 (previsioni iniziali di competenza)	Gettito 2002 (accertamenti di competenza)	Gettito 2003 (previsioni iniziali di competenza)
Totale delle entrate correnti	7.585.184,166	8.418.143,663	7.913.175,052

TABELLA N. 2: l'ammontare complessivo delle entrate correnti è stato ricavato sommando gli importi, di cui ai Titoli I, II e III delle Entrate.

Avvertenze per la compilazione della Tabella n. 2

- (4) Il totale da indicare in questa tabella deve comprendere, oltre al gettito dei tributi propri di cui alla Tabella n. 1, anche quello delle altre entrate proprie della regione o della provincia autonoma, delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, dei trasferimenti dello Stato (con o senza vincoli di destinazione)
- (5) Per le regioni a statuto ordinario il gettito della compartecipazione all'IVA è quello complessivamente spettante come assegnazione del Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 .

